Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 71° | **ROMA - Giovedì, 14 agosto 1930 - ANNO VIII** | **Numero 190**

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.

Nuovi prezzi dal 1° gennaio 1930

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	120	70	50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	80	50	35
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. **50** — Estero L. **100**.

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta. L'Amministrazione può concedere una decorrenza anteriore tenuto conto delle scorte esistenti.

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli non reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione saranno spediti solo dietro pagamento del corrispondente importo.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,50 nel Regno, in lire 3 all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma.

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando dei vaglia stessi.

Le richieste di abbonamenti alla « Gazzetta Ufficiale » vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

TELEFONI CENTRALINO: **50-107 — 50-033 — 53-914**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO: **50-107 — 50-033 — 53-914**

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle finanze e presso le seguenti Librerie depositarie:

CONCESSIONARI ORDINARI. — **Alessandria:** Boffi Angelo, via Umberto I. — **Ancona:** Fogola Giuseppe, Corso Vittorio Emanuele n. 30. — **Arezzo:** Pellegrini A., via Cavour n. 15. — **Asmara:** A. A. F. Cicero — **Bari:** Libreria Editrice Favia Luigi & Guglielmo, via Sparano n. 86 — **Belluno:** Benetta Silvio. — **Benevento:** Tomaselli E., Corso Garibaldi n. 219. — **Bengasi:** Russo Francesco. — **Bergamo:** Libreria Int. P. D. Morandini. — **Bologna:** Cappelli L., via Farini n. 6. — **Brescia:** Castoldi E., Largo Zanardelli. — **Bolzano:** Rinfreschi Lorenzo. — **Caltanissetta:** P. Milia Russo. — **Campobasso:** Colanieri Giovanni « Casa Molisana del Libro ». — **Caserta:** F. Croce e F. — **Catania:** Libr. Int. Giannotta Nicolò, via Lincoln nn. 271-275; Soc. Ed. Internazionale, via Vittorio Emanuele n. 135. — **Catanzaro:** Scaglione Vito. — **Chieti:** Piccirilli F. — **Como:** Nani Cesare. — **Cremona:** Libr. Sonzogno E. — **Cuneo:** Libr. Editrice Salomone Giuseppe, via Roma n. 68. — **Enna:** G. B. Buscemi. — **Ferrara:** G. Lunghini & F. Bianchini, piazza Pace n. 31. — **Firenze:** Rossini Armando, piazza dell'Unità Italiana n. 9; Ditta Bemporad & F., via Proconsolo n. 7. — **Fiume:** Libr. popolare « Minerva », via Galilei n. 6. — **Foggia:** Pilone Michele. — **Forlì:** Archetti G., Corso Vittorio Emanuele n. 12. — **Frosinone:** Grossi prof. Giuseppe. — **Genova:** F.lli Treves dell'A.L.I., piazza Fontane Marose; Soc. Ed. Internazionale, via Petrarca nn. 22-24 r. — **Gorizia:** G. Paternolli, Corso Giuseppe Verdi n. 37. — **Grosseto:** Signorelli F. — **Imperia:** Benedusi S. — **Imperia Oneglia:** Cavillotti G. — **Livorno:** S. Belforte & C. — **Lucca:** S. Belforte & C. — **Macerata:** P. M. Ricci. — **Mantova:** U. Mondovì, Portici Umberto I n. 34. — **Messina:** G. Principato, viale S. Martino nn. 141-143; V. Ferrara, viale S. Martino n. 45; G. D'Anna, viale S. Martino. — **Milano:** F.lli Treves dell'A.L.I., Galleria Vittorio Emanuele nn. 64-66-68; Soc. Ed. Internazionale, via Bocchetto n. 8; A. Vallardi, via Stelvio n. 2; Luigi di Giacomo Pirola, via Cavallotti n. 16. — **Modena:** G. T. Vincenzi & N., portico del Collegio. — **Napoli:** F.lli Treves dell'A.L.I., via Roma nn. 249-250; Raffaele Majolo & F., via T. Caravita n. 30; A. Vallardi, via Roma n. 37. — **Novara:** R. Guaglio, Corso Umberto I n. 26; Istituto Geografico De-Agostini. — **Nuoro:** G. Malgaroli. — **Padova:** A. Draghi, via Cavour n. 9. — **Palermo:** O. Fiorenza, Corso Vittorio Emanuele n. 335. — **Parma:** Fiaccadori della Soc. Ed. Internazionale, via del Duomo nn. 20-26. — **Pavia:** Succ. Bruni Marelli. — **Perugia:** Natale Simonelli. — **Pesaro:** Rodope Gennari. — **Piacenza:** A. Del-Maino, via Romagnosi. — **Pisa:** Popolare Minerva; Riunite Sottoborgo. — **Pistoia:** A. Pacinotti. — **Pola:** E. Schmidt, piazza Foro n. 17. — **Potenza:** Gerardo Marchesiello. — **Ravenna:** E. Lavagna & F. — **Reggio Calabria:** R. D'Angelo. — **Reggio Emilia:** Luigi Bonvicini, via Francesco Crispi. — **Rieti:** A. Tomassetti. — **Roma:** F.lli Treves dell'A.L.I., Galleria Piazza Colonna; A. Signorelli, via degli Orfani n. 88; Maglione, via Due Macelli n. 88; Mantegazza, via 4 Novembre n. 145; Stamperia Reale, vicolo del Moretto n. 6; Dott. G. Bardi, piazza Madama nn. 19-20; A. Vallardi, Corso Vittorio Emanuele n. 35; Littorio, Corso Umberto I n. 330. — **Rovigo:** G. Marin, via Cavour n. 48. — **Salerno:** Nicola Saracino, Corso Umberto I nn. 13-14. — **Sansevero:** Luigi Venditti, piazza Municipio n. 9. — **Sassari:** G. Ledda, Corso Vittorio Emanuele n. 14. — **Savona:** Lodola. — **Siena:** S. Bernardino, via Cavour n. 42. — **Sondrio:** E. Zurucchi, via Dante n. 9. — **Spezia:** A. Zacutti, via F. Cavallotti n. 3. — **Teramo:** L. D. Ignazio. — **Terni:** Stabilimento Alterocca. — **Torino:** F. Casanova & C., piazza Carignano; Soc. Ed. Internazionale, via Garibaldi n. 20; F.lli Treves dell'A.L.I., via S. Teresa n. 6; Lattes & C., via Garibaldi n. 3. — **Trapani:** G. Banci, Corso Vittorio Emanuele n. 82. — **Trento:** Marcello Disertori, via S. Pietro n. 6. — **Treviso:** Longo & Zoppelli. — **Trieste:** L. Cappelli, Corso Vittorio Emanuele n. 12; F.lli Treves, Corso Vittorio Emanuele n. 27. — **Tripoli:** Libr. Minerva di Cacopardo Fortunato, Corso Vittorio Emanuele. — **Udine:** A. Benedetti, via Paolo Sarpi n. 41. — **Varese:** Maj Malnati, via Rossini n. 18. — **Venezia:** Umberto Sormani, via Vittorio Emanuele n. 3844. — **Vercelli:** Bernardo Cornale. — **Verona:** Remigio Cabianca, via Mazzini n. 42. — **Vicenza:** G. Galla, via Cesare Battisti n. 2. — **Viterbo:** F.lli Buffetti. — **Zara:** E. De Schönfeld, piazza Plebiscito.

CONCESSIONARI SPECIALI. — **Bari:** Giuseppe Pansini & F., Corso Vittorio Emanuele nn. 100-102. — **Milano:** Ulrico Hoepli, Galleria De-Cristoforis. — **Reggio Calabria:** Quattrone e Bevacqua. — **Roma:** Biblioteca d'Arte: Dott. M. Recchi, piazza Ricci. — **Torino:** Luigi Druetto, via Roma n. 4; Rosemberg-Sellier, via Maria Vittoria n. 18. — **Trieste:** G. U. Trani, via Cavana n. 2. — **Pinerolo:** Mascarelli Chiantore. — **Viareggio:** Buzi Matraia, via Garibaldi n. 57.

CONCESSIONARI ALL'ESTERO. — Uffici Viaggio e Turismo della C.I.T. nelle principali città del mondo. — **Budapest:** Libr. Eggenberger-Karoly, Kossuth L.U. 2. — **Buenos Ayres:** Italianissima Libreria Mele, via Lavalle 538. — **Lugano:** Alfredo Arnold, Rue Luvini Perseghini. — **Parigi:** Società Anonima Libreria Italiana, Rue du 4 September, 24.

CONCESSIONARI ALL'INGROSSO. — Messaggerie Italiane: **Bologna,** via Milazzo, 11; **Firenze,** Canto dei Nelli, 10; **Genova,** via degli Archi Ponte Monumentale; **Milano,** Broletto, 24; **Napoli,** via Mezzocannone, 7; **Roma,** via del Pozzetto, 118; **Torino,** via dei Mille, 24.

Veggansi le modificazioni apportate all'ultimo comma delle norme inserite nella testata del « Foglio delle Inserzioni ».

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

IN FOGLIO DI SUPPLEMENTO ORDINARIO.

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 1388.

LEGGE 10 luglio 1930, n. 1077.

Proroga dell'applicazione degli articoli 25 e 26 del R. decreto-legge 26 febbraio 1928, n. 355, per il riordinamento del personale dell'Amministrazione coloniale.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

I provvedimenti di collocamento a riposo di autorità o di dispensa dal servizio, autorizzati dagli articoli 25 e 26 del R. decreto-legge 26 febbraio 1928, n. 355, possono essere adottati dall'Amministrazione coloniale entro il termine di due mesi dall'andata in vigore della presente legge, in confronto di quei funzionari che non furono compresi nei provvedimenti di prima applicazione del detto decreto-legge, perchè in quel periodo di tempo figuravano non più in servizio presso la detta Amministrazione, quando peraltro sussistano le condizioni indicate nel decreto-legge medesimo.

La dispensa può essere disposta con provvedimenti individuali anche in eccedenza all'aliquota stabilita nel predetto art. 26 del decreto-legge medesimo.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 10 luglio 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE BONO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 1389.

LEGGE 3 luglio 1930, n. 1079.

Unificazione dei provvedimenti legislativi per il riconoscimento dei cicli di operazioni militari di grande polizia coloniale utili al conseguimento di provvidenze di carattere morale e economico.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

A decorrere dal 1° giugno 1929, le disposizioni di cui a l'art. 4 del R. decreto 16 novembre 1922, n. 1769, e all'art. del R. decreto 18 marzo 1923, n. 621, sono modificate n senso che il periodo ed il territorio di operazioni colonial utili agli effetti previsti dagli stessi citati Regi decreti, ve ranno fissati con unico decreto Reale, su proposta d

Ministro per le colonie, di concerto con quello per la guerra, per la marina, per l'aeronautica e per le finanze.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 3 luglio 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE BONO — MOSCONI — GAZZERA — SIRIANNI — BALBO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione **1390.**

LEGGE 3 luglio 1930, n. **1080.**

Modificazione al R. decreto-legge 16 gennaio 1927, n. 100, convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 1123, con cui fu istituita una tassa speciale sugli animali caprini.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

L'articolo primo del R. decreto-legge 16 gennaio 1927, n. 100, convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 1123, è sostituito dal seguente:

Art. 1. — Ferma restando la facoltà ai Comuni di applicare la tassa sul bestiame caprino, a norma delle vigenti disposizioni, è istituita una tassa speciale annua, commisurata come al seguente comma, per gli animali caprini, appartenenti ad uno stesso proprietario ovvero ad uno o più membri di una stessa famiglia, insieme conviventi:

L. 10 per ogni capo, quando i capi non siano superiori a 10;

L. 20 per ogni capo, quando i capi sieno oltre 10.

La tassa non è dovuta da chi dimostri di possedere tra lui ed i membri della sua famiglia seco lui conviventi non più di tre capi.

La tassa colpisce gli animali caprini che pascolano, anche occasionalmente, nei boschi, sottoposti o no ai vincoli di cui al R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, o nei terreni ricoperti da cespugli che dal Comitato forestale sieno stati riconosciuti aventi funzioni protettive, ai sensi ed agli effetti del Regio decreto suddetto, anche se i boschi ed i terreni cespugliati di cui sopra appartengono allo stesso proprietario del bestiame.

Sono esenti dalla tassa gli animali lattanti.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 3 luglio 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ACERBO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione **1391.**

LEGGE 3 luglio 1930, n. **1082.**

Conversione in legge del R. decreto-legge 31 marzo 1930, n. 366, concernente modifiche alle norme sulla concessione della decorazione della Stella al merito del lavoro.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 31 marzo 1930, n. 366, concernente modifiche alle norme sulla concessione della decorazione della Stella al merito del lavoro.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 3 luglio 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BOTTAI — ACERBO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione **1392.**

LEGGE 20 giugno 1930, n. **1075.**

Concessioni e privilegi da accordarsi all'Istituto internazionale di agricoltura, nonchè ai suoi funzionari e ai delegati degli Stati membri dell'Istituto stesso.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Sono concesse all'Istituto internazionale di agricoltura le immunità diplomatiche per i suoi uffici ed i suoi archivi.

Art. 2.

Il presidente dell'Istituto internazionale di agricoltura, se espressamente autorizzato dal Ministero degli affari esteri, può far uso di corrieri per ricevere ed inviare corrispondenza ufficiale con gli Stati aderenti all'Istituto stesso.

Art. 3.

Sotto osservanza delle norme da stabilirsi dal Ministero delle finanze, è concessa all'Istituto internazionale di agricoltura la franchigia doganale per ogni oggetto che appartenga in proprio all'Istituto e sia destinato esclusivamente per suo uso, ad eccezione dei generi di consumo e di quelli di privativa dello Stato.

Art. 4.

I delegati degli Stati membri dell'Istituto internazionale di agricoltura tanto nelle assemblee generali dell'Istituto,

quanto nel Comitato permanente, allorquando tale loro qualità sia stata notificata al Governo italiano, godono nell'esercizio delle loro funzioni delle immunità diplomatiche, salvo, in materia di tributi, le disposizioni del seguente articolo 7.

Art. 5.

I funzionari dell'Istituto internazionale di agricoltura di 1ª e 2ª categoria, presentati come tali dal presidente dell'Istituto al Ministero degli affari esteri, godono pure nel Regno delle immunità diplomatiche, limitatamente agli atti che sono chiamati a compiere per ragioni di ufficio e nell'ambito esclusivo delle loro attribuzioni, salvo, in materia di tributi, le disposizioni del seguente art. 7.

Art. 6.

Sotto osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministero delle finanze, è concessa la franchigia doganale per ogni oggetto destinato ai delegati di nazionalità estera degli Stati membri dell'Istituto nelle assemblee generali e nel Comitato permanente, allorquando tale loro qualità sia stata notificata al Governo italiano.

Art. 7.

All'Istituto predetto, ed ai suoi delegati e funzionari, potranno essere inoltre accordate particolari concessioni, anche d'indole tributaria, con provvedimenti di carattere interno ed amministrativo del Ministro per gli affari esteri di concerto con gli altri Ministri interessati.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 giugno 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GRANDI — ROCCO — MOSCONI — ACERBO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

REGIO DECRETO 24 luglio 1930.

Proroga della gestione commissariale dell'Ente nazionale per la mutualità scolastica italiana e sostituzione del commissario straordinario.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto 9 giugno 1927, col quale furono sciolti il Comitato esecutivo e gli altri organi elettivi della Società di mutuo soccorso « Mutualità scolastica italiana » con sede in Milano, e nominato un Regio commissario;

Veduta la legge 3 gennaio 1929, n. 17, sul riordinamento della mutualità scolastica, la quale, fra l'altro, dispone lo scioglimento della Società di mutuo soccorso « Mutualità scolastica italiana » ed il trasferimento del patrimonio di essa all'Ente nazionale per la mutualità scolastica, con sede in Roma, creato con l'art. 3 della legge stessa;

Veduti i Regi decreti 16 settembre 1927, 29 gennaio e 18 ottobre 1928; 12 settembre 1929 e 22 febbraio 1930, coi quali fu prorogata la gestione commissariale;

Veduto il R. decreto 30 marzo 1930, col quale in seguito alle dimissioni del dott. Antonio Castelli fu nominato Regio commissario il signor gr. uff. Mario Giani;

Riconosciuta la necessità di prorogare ancora l'Amministrazione commissariale e di nominare un nuovo commissario a seguito della morte del gr. uff. Mario Giani predetto;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto con quello per l'educazione nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' prorogata fino all'insediamento dei normali organi amministrativi dell'Ente nazionale per la mutualità scolastica italiana di cui all'art. 3 della legge 3 gennaio 1929, n. 17, ed in ogni caso non oltre il 31 dicembre 1930, la durata della gestione commissariale presso la Società scolastica di mutuo soccorso « Mutualità scolastica italiana ».

Art. 2.

L'on. prof. avv. Raffaello Pescione, deputato al Parlamento, è nominato Regio commissario presso la Società scolastica di mutuo soccorso « Mutualità scolastica italiana » in sostituzione del gr. uff. Mario Giani, deceduto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 24 luglio 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

BOTTAI — GIULIANO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 agosto 1930 - Anno VIII
Registro n. 1 Min. corporazioni, foglio n. 386. — BERRUTI.

(4387)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 11419-15649.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Felice Caucig di Francesco, nato a Prepotto (Udine) il 23 marzo 1901 e residente a Staranzano, e diretta ad ottenere a termini dell'articolo 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Cauci »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Felice Caucig è ridotto in « Cauci ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Angelina Caucig nata Nimis di Giuseppe, nata il 21 febbraio 1902, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 28 ottobre 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(2796)

N. 11419-14865.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Francesco Colja di Giuseppe, nato a Duino il 10 ottobre 1907 e residente a Duino, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Zollia »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Francesco Colja è ridotto in « Zollia ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 28 ottobre 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(2797)

N. 11419-15654.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giuseppe Fuks fu Francesco, nato a Trieste il 27 maggio 1899 e residente a Aurisina n. 191, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Volpi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giuseppe Fuks è ridotto in « Volpi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Senia Fuks nata Forcic di Giovanni, nata il 6 aprile 1904, moglie;
2. Federica di Giuseppe, nata il 21 settembre 1927, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 28 ottobre 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(2804)

N. 11419-16046.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giuseppe Gabrovec fu Biagio, nato a Visogliano di Malchina il 16 novembre 1882 e residente a Duino n. 84, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, numero 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Gabrielli »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giuseppe Gabrovec è ridotto in « Gabrielli ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Emma Gabrovec nata Blasina fu Francesco, nata il 18 aprile 1890, moglie;
2. Albina di Giuseppe, nata il 26 febbraio 1914, figlia;
3. Daniele di Giuseppe, nato il 3 settembre 1916, figlio;
4. Zitta di Giuseppe, nata il 5 maggio 1918, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 28 ottobre 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(2805)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Approvazione dello statuto del Consorzio di bonifica dell'« Alento » in provincia di Salerno.

Con decreto in data 6 agosto 1930-VIII del Ministero dell'agricoltura e foreste è stato approvato lo statuto del Consorzio di bonifica del bacino inferiore del fiume Alento, in provincia di Salerno, se-

condo il testo deliberato dall'assemblea dei consorziati nell'adunanza del 30 maggio 1929, con le modifiche indicate nel decreto stesso di approvazione.

(4363)

Riconoscimento del Consorzio di irrigazione della Regione Rosso in provincia di Alessandria.

Con R. decreto 15 maggio 1930-VIII, registrato alla Corte dei conti il 10 luglio 1930, sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, è stato riconosciuto, ai sensi del R. decreto 13 agosto 1926, n. 1907, il Consorzio d'irrigazione della Regione Rosso con sede in comune di Strevi, provincia di Alessandria, e ne è stato approvato lo statuto sociale.

Il detto Consorzio, di cui fanno parte 33 ditte, con un comprensorio di ettari 35, situati in comune di Strevi, da irrigare attingendo l'acqua dal sottosuolo è stato costituito nell'assemblea generale degli interessati, tenutasi, a norma di legge, in Strevi il 1° dicembre 1929 in seguito a domanda di alcuni proprietari.

(4364)

Riconoscimento del Consorzio di irrigazione di Sedegliano in provincia di Udine.

Con R. decreto 2 giugno 1930-VIII, registrato alla Corte dei conti il 16 luglio successivo, sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste è stato riconosciuto, ai sensi del R. decreto 13 agosto 1926, n. 1907, il Consorzio d'irrigazione di Sedegliano con sede nel Comune omonimo, provincia di Udine, e ne è stato approvato lo statuto sociale.

Il detto Consorzio, di cui fanno parte 695 ditte, con un comprensorio di pertiche 7109,95 situate nei comuni di Sedegliano, Gradisca e Coderno da irrigare mediante le acque cedute dal Consorzio Ledra Tagliamento è stato costituito nell'assemblea generale degli interessati, tenutasi a norma di legge, in Sedegliano il 7 luglio 1929 in seguito a domanda di alcuni proprietari.

(4365)

CONCORSI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO

Concorso per esami di idoneità per la promozione al grado di primo segretario (grado 9°, gruppo A) nella carriera amministrativa degli istituti di prevenzione e di pena.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GIUSTIZIA E GLI AFFARI DI CULTO

Visti i Regi decreti 30 dicembre 1923, n. 2960, 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni ed estensioni, nonchè il R. decreto 24 gennaio 1929, n. 153;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto l'esame di idoneità per la promozione al grado di primo segretario (grado 9°) nella carriera amministrativa degli istituti di prevenzione e di pena (gruppo *A*) tra i funzionari di grado 10° del medesimo ruolo i quali alla data del presente decreto abbiano compiuto otto anni di effettivo servizio, dato che sono tutti provvisti di laurea.

Art. 2.

Gli aspiranti agli esami debbono presentare entro il termine di 90 giorni dalla pubblicazione del presente decreto nel bollettino ufficiale del Ministero, ai direttori dai quali direttamente dipendono domanda su carta da bollo da L. 5 diretta al Ministero della giustizia e degli affari di culto (Direzione generale degli istituti di prevenzione e di pena).

Nell'atto della presentazione delle domande, l'autorità che le riceve ne curerà la iscrizione in protocollo e ne farà immediata trasmissione al Ministero.

Art. 3.

Coloro che durante la guerra 1915-1918 abbiano prestato servizio in reparti combattenti come militari od assimilati, potranno produrre i relativi documenti per dimostrare tale loro qualità; li indicheranno nel testo delle domande stesse se li avessero in precedenza esibiti all'Amministrazione.

La valutazione dei servizi di guerra, ai fini del raggiungimento dei limiti minimi dell'anzianità per l'ammissione all'esame, è fatta ai sensi dell'art. 9 del R. decreto 8 maggio 1924, n. 843, e dell'art. 1 del R. decreto 6 gennaio 1927, n. 27.

Il servizio prestato presso qualsiasi Amministrazione in ruoli di gruppo diverso da quello in cui l'aspirante appartiene è pure valutabile agli effetti della determinazione del periodo di servizio necessario per la promozione al grado 9°, ed il computo viene fatto nel modo indicato dal 4° comma dell'art. 21 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960; modificato con l'art. 2 del R. decreto 26 luglio 1925, n. 1256.

Art. 4.

Ove sieno riconosciuti meritevoli di essere ammessi agli esami di idoneità dal competente Consiglio di amministrazione ai sensi dell'art. 21 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, i candidati dovranno sostenere tre prove scritte ed una orale sulle materie specificate nell'unito programma.

Le prove scritte ed orali avranno luogo in Roma non prima di quattro mesi dalla pubblicazione del presente decreto, in ore, giorni e locali da destinarsi.

Art. 5.

La Commissione esaminatrice sarà così composta:

1° il direttore generale degli istituti di prevenzione e di pena o da chi lo sostituisce, presidente;

2° un magistrato dell'ordine giudiziario di grado non inferiore al quinto, membro;

3° un direttore superiore degli istituti di prevenzione e di pena, membro.

Funzionerà da segretario della Commissione un funzionario di grado non inferiore al nono del personale dipendente dal Ministero della giustizia.

Art. 6.

Saranno dichiarati idonei i candidati che abbiano riportata una media di almeno 7 decimi nelle prove scritte e non meno di 6 decimi in ciascuna di esse e non meno di 7 decimi nella prova orale.

Art. 7.

I candidati approvati nell'esame di idoneità e quelli che non riusciranno vincitori nel concorso per merito distinto, ma che vi riportarono i punti richiesti per superare gli esami di idoneità, ai sensi del 2° comma dell'art. 22 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, saranno collocati in unica graduatoria nell'ordine risultante dalla somma dei punti riportati nell'esame e del coefficiente espresso in ventesimi relativo all'anzianità nel grado.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione da parte della Corte dei conti.

Roma, addì 4 luglio 1930 - Anno VIII

Il Ministro: Rocco.

PROGRAMMA PER GLI ESAMI - PROVE SCRITTE.

1° diritto e procedura civile;
2° diritto e procedura penale;
3° diritto commerciale.

Le prove orali verteranno sulle medesime materie di quelle scritte oltre che:

1° sull'ordinamento degli Istituti di prevenzione e di pena;
2° sulla contabilità generale dello Stato;
3° sulle più importanti leggi e regolamenti amministrativi;
4° sul diritto amministrativo e costituzionale;
5° su elementi di diritto corporativo.

(4383)

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Concorso al posto di insegnante di fisica e chimica presso la Regia scuola industriale di Benevento.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Visto il R. decreto legislativo 31 ottobre 1923, n. 2523, sulla istruzione industriale;
Visto il R. decreto 3 giugno 1924, n. 969, che approva il regolamento generale in esecuzione del Regio decreto suddetto;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3144, concernente l'ordinamento gerarchico del personale delle Regie scuole industriali;
Visti i Regi decreti-legge 31 marzo 1925, n. 363, e 27 giugno 1929, n. 1047, che recano provvedimenti economici a favore del personale delle Amministrazioni dello Stato;
Vista la pianta organica della Regia scuola industriale di Benevento, approvata con decreto Ministeriale 27 luglio 1925, registrato alla Corte dei conti il 3 agosto stesso anno, registro 6, Economia nazionale, foglio n. 17;
Vista la lettera n. 113921 del Ministero delle finanze, in data 30 agosto 1929, che autorizza a bandire il concorso per la cattedra di fisica, chimica, esercitazioni e nozioni di scienze presso la predetta scuola;

Decreta:

Art. 1.

Presso la Regia scuola industriale di Benevento è aperto il concorso per titoli e per esami al posto di insegnante titolare di fisica, chimica, esercitazioni e nozioni di scienze.

Art. 2.

L'insegnante prescelto inizia la sua carriera come insegnante titolare inquadrato al grado 10°, con lo stipendio annuo lordo di L. 10.850 e il supplemento di servizio attivo di L. 2150 (aumentabili in conformità della tabella n. 1 annessa alla legge 27 giugno 1929, n. 1047) oltre l'eventuale aggiunta di famiglia, e la prosegue fino al grado 8°. Esso viene tuttavia, nominato in prova per un periodo di due anni, dopo i quali, a seguito dell'esito favorevole dell'esperimento, constatato da apposita ispezione, viene nominato stabile.

Art. 3.

Le domande di ammissione al detto concorso, su carta bollata da L. 3, corredata dei documenti di cui appresso, dovranno pervenire al Ministero dell'educazione nazionale (Direzione generale per l'istruzione tecnica, divisione insegnamento industriale) entro tre mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, sotto pena di esclusione dal concorso. La data di arrivo della domanda è stabilita dal bollo a data apposto dal competente ufficio del Ministero.
Non saranno ammessi al concorso quei candidati le istanze dei quali perverranno al Ministero dopo tale termine, anche se presentate in tempo agli uffici postali.

Art. 4.

Le domande debbono indicare, con precisione, cognome, nome, paternità e dimora del candidato e luogo dove egli intende che gli sia fatta ogni comunicazione relativa al concorso, e gli vengano restituiti, a concorso ultimato, i documenti ed i titoli presentati.
Alle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti:
1° titolo di studio (in originale o copia autentica): laurea in fisica, o laurea in chimica o laurea in scienze naturali o laurea mista, in scienze fisiche e matematiche, o in scienze fisiche e naturali;
2° copia autentica dell'atto di nascita, da cui risulti che il candidato non ha superato i 45 anni di età alla data del presente decreto. La firma dell'ufficiale dello stato civile che la rilascia deve essere autenticata dal presidente del tribunale;
3° certificato di cittadinanza italiana. (Sono equiparati ai cittadini del Regno gli italiani non regnicoli, anche se manchino della naturalità). La firma dell'ufficiale dello stato civile deve essere autenticata dal presidente del tribunale;
4° certificato di un medico provinciale o militare o dell'ufficiale sanitario del Comune da cui risulti che il candidato è di sana costituzione ed esente da imperfezioni fisiche tali da impedirgli l'adempimento dei doveri dell'ufficio cui aspira. La firma del medico provinciale deve essere autenticata dal prefetto, quella del medico militare, dalla competente autorità militare, e quella degli altri sanitari dal podestà, la firma del quale, deve essere, a sua volta, autenticata dal prefetto;
5° certificato penale rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziario. La firma del cancelliere deve essere autenticata dal presidente del tribunale;
6° certificato di buona condotta rilasciato dal Comune dove il concorrente risiede, con la dichiarazione del fine per cui il certificato è richiesto. La firma del podestà deve essere autenticata dal prefetto;
7° certificato comprovante che il candidato ha ottemperato alle disposizioni di legge sul reclutamento, avvertendo che, per coloro che hanno prestato servizio militare, deve risultare che hanno servito con fedeltà ed onore;
8° cenno riassuntivo in carta libera degli studi fatti, della carriera didattica e di quella professionale percorsa. Le notizie principali contenute nel cenno riassuntivo debbono essere comprovate dai relativi documenti;
9° elenco in carta libera ed in duplice esemplare dei documenti, pubblicazioni e lavori presentati.
I certificati debbono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo e quelli indicati ai nn. 4, 5 e 6, debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella di pubblicazione del presente decreto, sotto pena di esclusione dal concorso.
Le autenticazioni delle firme non sono necessarie se i certificati stessi vengono rilasciati da autorità amministrative residenti nel comune di Roma (art. 3 del R. decreto 19 novembre 1914, n. 1290).
Sono dispensati dal presentare i documenti di cui ai nn. 3, 5 e 6, il personale titolare delle scuole dipendenti dal Ministero dell'educazione nazionale ed i funzionari dello Stato in attività di servizio nominati, tanto gli uni che gli altri, con decreto Reale o Ministeriale.

Art. 5.

Ai documenti di cui all'articolo precedente i concorrenti possono unire gli altri titoli che ritengano opportuno di presentare nel proprio interesse e le loro pubblicazioni. Sono escluse le opere manoscritte, dattilografate o in bozze di stampa.
Qualunque certificato, rilasciato da autorità preposte ad istituti di istruzione media o normale o primaria, deve essere legalizzato dal Provveditore agli studi nella cui giurisdizione risiede l'istituto, se rilasciati dalla segreteria di un istituto di istruzione superiore, dal direttore dell'istituto, quelli rilasciati dalle scuole industriali o commerciali, debbono essere firmati dal direttore della scuola e dal presidente del Consiglio di amministrazione.

Art. 6.

Tutte le prove di esame avranno luogo a Roma. Ai candidati verrà dato avviso, per mezzo di lettera raccomandata o di telegramma, del giorno in cui avranno inizio tali prove. La loro assenza sarà ritenuta come rinunzia al concorso.
I candidati dovranno dimostrare la loro identità personale, presentando, prima delle prove di esame, alla Commissione giudicatrice il libretto ferroviario, se sono già in servizio dello Stato, o la loro fotografia regolarmente autenticata.

Art. 7.

La Commissione giudicatrice redigerà una relazione contenente il giudizio definitivo per ogni concorrente e la classificazione di essi in ordine di merito e non mai alla pari, in base alla media di tutti i voti riportati da ciascun candidato.

Art. 8.

Il posto sarà conferito al candidato classificato primo nella graduatoria ed, in caso di rinuncia del primo, ai successivi classificati, seguendo sempre l'ordine della graduatoria.
L'accettazione o la rinuncia dovrà risultare da apposita dichiarazione scritta.
Tuttavia, se il candidato cui è stato offerto il posto lascerà passare dieci giorni senza dichiarare, per iscritto, se accetta la nomina, è dichiarato rinunciatario.

Art. 9.

Per la procedura degli esami, e per quanto altro è stabilito dal presente decreto, saranno osservate le norme contenute nel citato regolamento del 3 giugno 1924, n. 969.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 febbraio 1930 - Anno VIII

Il Ministro: GIULIANO.

(4385)

Concorso al posto di direttore del Regio istituto industriale « Quintino Sella » di Biella.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Visto il R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2523, sulla istruzione industriale;
Visto il R. decreto 3 giugno 1924, n. 969, che approva il regolamento in applicazione del Regio decreto predetto;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3144, concernente l'ordinamento gerarchico del personale delle Regie scuole industriali;
Visto il R. decreto 31 marzo 1925, n. 363, che reca provvedimenti a favore del personale delle Amministrazioni dello Stato;
Visto il R. decreto 25 giugno 1926, n. 1603, concernente il riordinamento del Regio istituto industriale di Biella;
Visto il decreto Ministeriale 11 giugno 1927, registrato alla Corte dei conti il 15 ottobre 1927, registro n. 7 Ministero economia nazionale, foglio n. 267, che approva la pianta organica del Regio istituto predetto;
Vista la lettera del Ministero delle finanze in data 31 dicembre 1928, n. 120946, che autorizza a bandire il concorso per il posto di direttore nel Regio istituto industriale di Biella;

Decreta:

Art. 1.

E' aperto il concorso per titoli e per esami al posto di direttore del Regio istituto industriale « Quintino Sella » di Biella, con l'obbligo della direzione dei laboratori e delle officine annesse.

Art. 2.

Il direttore prescelto viene nominato titolare in prova ed inquadrato al grado 6° con lo stipendio annuo iniziale lordo di L. 19.900 oltre L. 6250 annue per supplemento di servizio attivo (aumentabili rispettivamente dal 1° luglio 1930 a L. 22.000 e L. 7000 in conformità della tabella annessa alla legge 27 giugno 1929, n. 1047) oltre l'eventuale aggiunta di famiglia.
La nomina a stabile ha luogo dopo il biennio di esperimento e in seguito ai buoni risultati dell'esperimento stesso, constatati da apposita ispezione.
Al direttore sarà, inoltre corrisposto un assegno *ad personam* di L. 20.000 annue e una indennità di L. 4400 annue a' sensi degli articoli 85 e 87 del regolamento generale approvato con R. decreto 3 giugno 1924, n. 969.

Art. 3.

Sono ammessi al concorso i direttori e gli insegnanti titolari di Regi istituti industriali e di Regie scuole di tirocinio, che abbiano i requisiti richiesti per la direzione dei laboratori e delle officine, oltre la laurea in ingegneria, o il diploma degli esami di Stato per la professione di ingegnere.
Le domande di ammissione al concorso, su carta bollata da L. 5, corredate dai documenti di cui appresso, dovranno pervenire al Ministero dell'educazione nazionale (Direzione generale per l'istruzione tecnica - Divisione insegnamento industriale) entro tre mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* sotto pena di esclusione dal concorso. Non saranno prese in considerazione le istanze pervenute al Ministero dopo tale termine anche se presentate in tempo agli uffici postali.
Alle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti:
1° laurea in ingegneria o diploma degli esami di Stato per la professione di ingegnere (in originale o in copia autentica). Certificato dei punti riportati negli esami speciali e in quelli di laurea;
2° copia autentica dell'atto di nascita legalizzato dal presidente del tribunale;
3° certificato di un medico provinciale o militare o dell'ufficiale sanitario del Comune da cui risulti che il candidato è di sana costituzione ed esente da imperfezioni fisiche tali da impedirgli l'adempimento dei doveri dell'ufficio cui aspira. (La firma del medico provinciale deve essere autenticata dal prefetto, quella del medico militare dalla competente autorità militare e quella degli altri sanitari dal podestà la cui firma deve essere, a sua volta, autenticata dal prefetto);
4° certificato penale rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziario (la firma del cancelliere dovrà essere autenticata dal presidente del tribunale);
5° certificato comprovante che il candidato ha ottemperato alle disposizioni di legge sul reclutamento;
6° tutti quei titoli o lavori o pubblicazioni che i concorrenti ritengano opportuno di presentare nel proprio interesse. Sono escluse le opere manoscritte, dattilografate o in bozze di stampa;
7° elenco in carta libera, in doppio esemplare, di tutti i documenti, titoli e pubblicazioni presentati al concorso, firmato dai candidati;
8° cenno riassuntivo in carta libera degli studi fatti della carriera percorsa. Le notizie principali contenute nel cenno riassuntivo debbono essere comprovate dai relativi documenti.

Art. 4.

Ai candidati ammessi — a seguito della valutazione dei loro titoli — a sostenere gli esperimenti, verrà dato avviso per mezzo di lettera raccomandata o di telegramma del giorno in cui avranno inizio le prove che si terranno in Roma. La loro assenza sarà ritenuta come rinuncia al concorso.
I candidati dovranno dimostrare la loro identità personale prima delle prove di esame, alla Commissione giudicatrice del concorso, presentando il libretto ferroviario o la tessera personale.

Art. 5.

Il posto sarà conferito al candidato classificato primo nella graduatoria ed in caso di rinuncia del primo, ai successivi classificati, seguendo sempre l'ordine della graduatoria.
L'accettazione o la rinuncia debbono risultare da apposita dichiarazione scritta.
Tuttavia se il candidato, cui è stato offerto il posto, lascia passare dieci giorni senza dichiarare, per iscritto, la sua accettazione, è dichiarato rinunciatario.

Art. 6.

Per la procedura del concorso e per quanto altro non sia stabilito dal presente decreto, saranno osservate le norme contenute nel regolamento generale sulla istruzione industriale approvato con R. decreto 3 giugno 1924, n. 969.
Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 28 maggio 1930 - Anno VIII

Il Ministro: GIULIANO.

(4386)

Proroga del termine per la partecipazione al concorso bandito per 25 posti di vice segretario in prova nell'Amministrazione centrale.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduto il decreto Ministeriale in data 5 maggio 1930 (registrato alla Corte dei conti addì 8 maggio 1930, registro 9, foglio 144, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno n. 112 del 13 maggio 1930), col quale fu bandito un concorso per esame a 25 posti di vice segretario in prova nel ruolo del personale di carriera amministrativa dell'Amministrazione centrale della educazione nazionale.

Decreta:

Il termine per la presentazione delle domande e dei documenti per l'ammissione al concorso, bandito col decreto Ministeriale del 5 maggio 1930, per 25 posti di vice segretario in prova nell'Amministrazione centrale della educazione nazionale, è prorogato al 30 settembre 1930.
Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° agosto 1930 - Anno VIII

Il Ministro: GIULIANO.

(4400)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

ROSSI ENRICO, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato G. C.